



La conversione in legge del “decreto semplificazioni”

Con la Legge n.35 del 5 aprile 2012, pubblicata nella G.U. n.82 del 6 aprile scorso, S.O. n.69, ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, è stato convertito con modificazioni, il [D.L. n.5 del 9 febbraio 2012](#), cosiddetto “decreto semplificazioni”.

La modifica più rilevante è quella in tema di sindaco unico nelle società di capitali. Infatti, per effetto dell’abrogazione del terzo comma dell’art.2397 c.c., si assiste nella sola Spa ad un repentino ritorno al passato e quindi alla presenza di un organo esclusivamente collegiale. La legge di conversione non apporta modifiche al quadro normativo delineato per le Srl e, dunque, per queste ultime permane la possibilità di nomina del sindaco unico.

Viene eliminata la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società dovevano effettuare la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese. Al contempo, viene introdotta la possibilità di ovviare, in sede di richiesta di iscrizione al Registro delle imprese, alla mancanza di indicazione del suddetto indirizzo pec, nel termine di tre mesi, senza irrogazione di sanzioni, ferma restando la sospensione della pratica di iscrizione.

Viene anche mitigata l’introduzione della coobbligazione del committente per le pendenze retributive e previdenziali dell’appaltatore e relative ai suoi dipendenti, con la previsione della possibilità che il committente chiamato a giudizio richieda la preventiva escussione dell’appaltatore. Di conseguenza, il giudice potrà decidere di intaccare il patrimonio del committente solo in caso di infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. In caso di pagamento del debito effettuato da parte del committente, questi potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato.

In tema di credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno, si segnala, infine, che la legge di conversione non ha modificato quanto previsto dall’originario decreto. Di conseguenza è confermata la proroga del termine fino a maggio 2013 per ottenere tale incentivo, nel rispetto di alcune condizioni, quali, tra le altre, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Per una corretta lettura della tavola sinottica, si precisa che saranno indicate le modifiche introdotte in sede di conversione, con decorrenza 7 aprile, salvo i casi in cui sono espressamente previsti provvedimenti attuativi. Le disposizioni che non sono state modificate dalla legge di conversione decorrono dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n.5/12.

IMPRESE	
Sindaco unico in Spa e Srl	
<p>Per effetto delle <u>modifiche apportate in sede di conversione</u> nella Spa, non è possibile nominare il sindaco unico.</p> <p>Nulla cambia per quanto riguarda le Srl: in base alla nuova formulazione dell’art.2477, co.1 c.c., è ammessa la nomina di un organo di controllo o di un revisore che, nel silenzio dello statuto, è unico organo monocratico. L’alternatività tra organo di controllo e revisore è altresì prevista quando la nomina è obbligatoria. In questo caso, anche nell’ipotesi in cui l’organo di controllo sia costituito da un unico sindaco, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.</p>	art.35

<p><u>Organi di controllo nelle società a partecipazione pubblica</u></p> <p>La legge di conversione ha introdotto una norma di interpretazione autentica con cui viene precisato che gli organi di controllo degli enti a partecipazione pubblica, o che comunque ricevono contributi pubblici, non svolgono la loro funzione a titolo gratuito.</p>	<p>art.35</p>
<p>Soppressione del DPS</p>	
<p>Viene eliminato l'obbligo, per i soggetti che trattano dati personali con strumenti elettronici, della tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza, previsto dall'art.34, co.1, lett.g) del Codice della Privacy (L. n.196/03). Di conseguenza vengono soppresse anche le relative disposizioni previste dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B della stessa legge.</p> <p>Il DPS, previsto per coloro che trattano i dati sensibili o giudiziari mediante l'impiego di apparecchi elettronici doveva contenere una serie di informazioni, tra le quali l'elenco dei trattamenti di dati personali, le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento.</p> <p>Per mezzo dell'abrogazione del comma 1-<i>bis</i> dell'art.34 citato, viene, inoltre, soppresso l'obbligo di tenuta di un'autocertificazione sostitutiva del DPS per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, compresi coniuge e parenti.</p> <p>Restano ferme le altre misure da adottare in caso di trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici, elencate nell'art.34 del Codice sulla Privacy.</p>	<p>art.45</p>
<p>SCIA</p>	
<p>Per effetto della modifica all'art.19, co.1, L. n.241/90, le asseverazioni di tecnici abilitati e le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese - soggetto privato accreditato ad attestare la sussistenza dei requisiti per l'avvio di attività imprenditoriale - dovranno essere allegate alla SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività) solo quando espressamente previsto dalla normativa.</p> <p><i>Con regolamenti da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, verranno individuate le attività sottoposte a SCIA con o senza asseverazioni, e quelle sottoposte a mere comunicazioni o del tutto libere.</i></p>	<p>art.2 e art.12, co.4</p>
<p>PEC</p>	
<p><u>La legge di conversione</u> elimina la proroga al 30 giugno per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese da parte delle società ancora inadempienti.</p> <p>Al contempo, con il nuovo comma 6-<i>bis</i> dell'art.16 del D.L. n.185/08, si prevede che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo Pec in occasione della presentazione della domanda di iscrizione al Registro imprese, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.2630 c.c. vi sia la sospensione della pratica, in attesa della relativa integrazione nel termine di 3 mesi.</p>	<p>art.37</p>
<p>Credito d'imposta per il lavoro nel Mezzogiorno</p>	
<p>Viene prorogato il termine per usufruire di un credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori, ai sensi dell'art.2 del D.L. n.70/11. In particolare, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione per ogni nuovo lavoratore assunto, se l'assunzione interviene nei 24 mesi successivi al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.70). L'incentivo trova applicazione solo con riferimento alle assunzioni che intervengono nelle regioni del sud Italia: Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna.</p>	<p>art.59</p>

<p>L'incentivo è concesso solo per le assunzioni dei c.d. "lavoratori svantaggiati", ossia di coloro che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e si trovino in particolari condizioni.</p> <p>Nel caso di assunzione di "lavoratori molto svantaggiati", ossia coloro che sono privi di lavoro da oltre 24 mesi, il credito d'imposta è concesso nella misura pari a 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p>Il credito si determina quale differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti alla data di assunzione.</p> <p>Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro 2 anni dalla data di assunzione dei lavoratori. Inoltre, non concorre alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali.</p> <p>Il diritto all'agevolazione viene meno:</p> <ol style="list-style-type: none"> se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello medio dei 12 mesi precedenti la data di assunzione; se i posti di lavoro creati non vengono mantenuti per almeno 3 anni ridotti a 2 per le Pmi; quando vengono definitivamente accertate violazioni non formali sia alla normativa fiscale che contributiva in materia di lavoro dipendente, con irrogazioni di sanzioni per importi non inferiori ad €5.000 o violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori od infine in caso di provvedimenti definitivi da parte della magistratura per condotta antisindacale. <p><i>Per espressa previsione normativa, le disposizioni si applicano a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.70/11.</i></p>	art.59
Privilegio dei crediti nell'impresa artigiana	
<p>Ai fini del privilegio generale sui beni mobili, per mezzo della sostituzione all'art.2751-bis, co.1 c.c. del n.5, viene modificato il riferimento all'"impresa artigiana" che ora deve intendersi come quella definita ai sensi di tutte le disposizioni legislative vigenti.</p>	art.36
Imprese agricole	
<p>Al fine di accelerare e semplificare le procedure amministrative per l'erogazione di aiuti o di contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), utilizza anche le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e delle Camere di Commercio.</p>	art.25
Vendita diretta di prodotti agricoli	
<p>La vendita in forma itinerante dei prodotti agricoli provenienti dalle proprie aziende è ammessa a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda.</p>	art.27

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

Parcheggi pertinenziali

Viene concessa la possibilità di cedere i parcheggi costruiti in forza di un vincolo pertinenziale anche separatamente dall'immobile cui si riferiscono a condizione che assumano la pertinenzialità in riferimento ad immobili siti nel medesimo Comune. Viene, infatti, sostituito il comma 5 dell'art.9 della L. n.122/89 (c.d. legge Tognoli) secondo cui i parcheggi realizzati da proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti al piano terreno (ossia, i parcheggi pertinenziali) potevano essere destinati esclusivamente come pertinenze delle singole unità immobiliari.

art.10

<p>Rimangono esclusi dalla modifica quei parcheggi realizzati su previsione dei Comuni, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, insistenti su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime.</p> <p>Tale divieto non è assoluto in quanto, <u>a decorrere dal 7 aprile</u>, data di entrata in vigore della legge di conversione, viene introdotta la possibilità di cessione separata in caso o di espressa previsione nella convenzione stipulata con il Comune o di autorizzazione da parte dello stesso.</p>	art.10
Pagamenti telematici	
<p>Con D.M. da emanare entro il 3 ottobre 2012 saranno stabilite le modalità per poter calcolare e pagare l'imposta di bollo dovuta per l'invio delle istanze alla P. A., enti ed autorità competenti in via telematica anche tramite l'utilizzo di carte di credito.</p>	art.6-bis
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici	
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, la P.A. dovrà utilizzare esclusivamente i servizi telematici, inclusa la Pec, per l'esecuzione dei versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.</p> <p><i>È prevista la possibilità di un DPCM, da emanarsi entro il 7 ottobre 2012, con cui derogare e limitare l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici.</i></p>	art.47-quinquies
Somministrazione alimenti e bevande in sagre e fiere	
<p>Per esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate e senza i requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art.71 del D.Lgs. n.59/10.</p>	art.41
Somministrazione di bevande nei circoli privati	
<p>Vengono apportate alcune modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), tra cui l'eliminazione dell'obbligo della licenza per lo spaccio al minuto o il consumo di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.</p>	art.13
LAVORO E PREVIDENZA	
Controlli sulle imprese	
<p>Senza modificare la disciplina dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, viene semplificato il sistema dei controlli sulle imprese secondo criteri di semplicità, proporzionalità dei controlli e coordinamento. Tra le novità più importanti: la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, sul proprio sito e sul sito governativo, della lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese e l'autorizzazione concessa al Governo per emanare regolamenti per il coordinamento e la programmazione dei controlli a cui devono conformare le proprie attività di controllo anche le Regioni e gli Enti locali.</p> <p><u>In sede di conversione, e quindi con decorrenza dal 7 aprile</u>, è previsto un regime premiale, che consiste nella possibile riduzione o soppressione di controlli, per le imprese che si dotano di un sistema di qualità riconducibile allo standard ISO.</p> <p><u>Sempre a decorrere da tale data</u>, con l'introduzione del comma 6-bis, è previsto che nell'ambito dei lavori pubblici e privati in edilizia, le Amministrazioni Pubbliche acquisiscano d'ufficio il Durc.</p>	art.14

Responsabilità solidale negli appalti	
<p>Viene modificato il comma 2 dell'art.29 del D.Lgs. n.276/03, inerente alla responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, <u>anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti</u> in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Tale responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili, per le quali unico soggetto responsabile è l'appaltatore o il subappaltatore.</p> <p>A parziale stemperamento della responsabilità solidale, <u>con decorrenza 7 aprile</u>, viene introdotta la possibilità, in caso di chiamata in causa insieme all'appaltatore, che il committente eccepisca, nella prima difesa, la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. In tal caso l'azione esecutiva nei confronti del committente può essere intentata solamente dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione di cui sopra può essere sollevata anche quando l'appaltatore non sia stato chiamato in giudizio. In tal caso, tuttavia, è onere del committente indicare i beni dell'appaltatore sui quali effettuare l'esecuzione.</p> <p>Infine, in ipotesi di soddisfacimento dei creditori da parte del committente, quest'ultimo può esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore.</p> <p><i>[Ndr.: per effetto del combinato disposto di cui all'art.1, co.2 e all'art.29, co.3-ter del D.Lgs. n.276/03, la norma si riferisce ai committenti privati società o persone fisiche (ossia non P.A.) che esercitano un'attività di impresa o professionale, mentre non si applica (quindi non sussiste la responsabilità solidale), nel caso in cui il committente sia una persona fisica non esercente attività d'impresa o professionale].</i></p> <p>Si segnala che con la <u>circolare n.2</u> del 16 febbraio, il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti sul punto.</p>	art.21
Libro unico sul lavoro	
<p>Vengono forniti chiarimenti in tema di libro unico del lavoro. Per effetto delle modifiche introdotte all'art.39, co.7, del D.L. n.112/08 viene precisato che la nozione di "omessa registrazione" si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a singoli dati di cui manchi la registrazione e per "infedele dichiarazione", deve intendersi la scritturazione di dati diversi rispetto alle quantità o alla qualità delle prestazioni lavorative rese o alle somme effettivamente erogate.</p>	art.19
Semplificazioni per le lavoratrici in gravidanza	
<p>A decorrere dall'1 aprile 2012, le competenze in merito all'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, vengono trasferite dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e alle ASL competenti.</p>	art.15
Inps: pagamenti tracciabili e verifiche sulle indebite prestazioni sociali	
<p>Dal 1° maggio 2012, tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Inps dovranno essere effettuati soltanto con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte, ex art.4 della L. n.122/10.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 3 dell'art.38 della L. n.122/10 conferma l'applicazione della sanzione amministrativa, comminata dall'Inps, compresa tra €500 e €5.000 nei confronti di coloro che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate.</p>	art.16

<p>Nel quarto periodo del comma 3 citato si dispone ora che: <i>“le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’Anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”.</i></p>	art.16
Assunzioni dei lavoratori extra Ue stagionali	
<p>Viene modificato il T.U. n.286/98: è previsto che, in tema di assunzione di lavoratori extra Ue stagionali, la comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi dell’art.9-bis, co.2, D.L. n.608/96 per l’instaurazione del rapporto di lavoro, assolve anche a tutti gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno.</p> <p>Viene, inoltre, introdotta, al verificarsi di determinati requisiti, una procedura di silenzio-assenso da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.</p> <p>Sempre in tema di lavoro stagionale, fermo restando il limite di 9 mesi, l’autorizzazione e il permesso di soggiorno possono essere rinnovati in caso di nuova opportunità offerta dalla stesso datore di lavoro o da uno differente.</p> <p>Infine, l’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, nel caso in cui venga impiegato lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi. L’autorizzazione verrà rilasciata a ogni singolo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che a decorrere dal secondo rapporto il lavoratore si trovi legittimamente in territorio italiano.</p> <p>Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 5 luglio 2012, verranno individuate le modalità per acquisire d’ufficio i certificati del casellario giudiziario italiano, le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, i dati anagrafici di stato civile, le iscrizioni nelle liste di collocamento e di quelle necessarie per il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio.</p>	art.17

DOCUMENTI PERSONE FISICHE	
Cambio di residenza	
<p>A decorrere dal 9 maggio 2012, le dichiarazioni inerenti variazioni nella residenza o stato di famiglia vanno rese mediante apposita modulistica conforme, pubblicata sul sito del Ministero dell’interno nel termine di 20 giorni dalla data della modifica. Le dichiarazioni sono inviate alternativamente via fax o telematicamente oppure rese e sottoscritte davanti all’Ufficiale di anagrafe. Nei successivi 2 giorni lavorativi, senza necessità di comunicazione al Comune di provenienza, devono essere effettuate le relative iscrizioni e corrispondenti cancellazioni. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.</p>	art.5
Scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento	
<p>Per i documenti di identità e di riconoscimento rilasciati o rinnovati, a decorrere dal 10 febbraio 2012, la scadenza è quella del giorno e mese di nascita successivo alla scadenza naturale del documento. Si estende da cinque a dieci anni il periodo di validità delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni statali.</p>	art.7